



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza n. 2/2022, che disciplina la sosta nell'area in radice al molo 21 del porto di Napoli, in assenza di ormeggi navi da crociera;
- PRESO ATTO** dell'esito della riunione con la Capitaneria di Porto di Napoli del 28.11.24 nel corso della quale, al fine di consentire la necessaria attività di controllo, è stata concordata la modifica dell'art. 1 dell'ordinanza sopra citata, prevedendo il rilascio da parte di ciascuna Amministrazione di un contrassegno che individui le auto autorizzate alla sosta;
- VISTA** l'ordinanza n. 6/2016;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- VISTI** gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze, in merito alla emanazione di un'Ordinanza ai sensi del citato art. 6 legge 84/94;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ORDINA**

**Art .1**

Il primo capoverso dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2/2022 è così modificato: *"L'area sita in radice al molo 20/21 è destinata alla sosta dei veicoli dei dipendenti AdSP e dei dipendenti della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché dei visitatori di queste Amministrazioni, debitamente autorizzati dalle stesse e muniti di contrassegno rilasciato dalle*



*rispettive Amministrazioni, lasciando in ogni caso libero accesso al concessionario Antincendio & Navale ed al varco doganale della banchina 20/21."*

**Art. 2**

Resta immutata la restante disciplina dettata dall'ord. 2/2022.

**Art. 3**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 04.12.2024

**IL PRESIDENTE**

Avv. Andrea ANNUNZIATA